Codice A1814A
D.D. 17 ottobre 2016, n. 2843
Demanio idrico fluviale. Disciplinare di concessione per utilizzo area demaniale ad uso pascolo itinerante di vacche nutrici in corrispondenza del fiume Po localita' Isolone - Mezzocavallo nel Comune di Bassignana (AL). Richiedente: sig. Mauro Ercole Zanardi

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1. di concedere al sig. Mauro Ercole Zanardi l'occupazione delle aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza*;*
2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 488,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
5. di dare atto che l'importo di Euro 488,00 per canone demaniale sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2016 e che l'importo di Euro 976,00 per deposito cauzionale sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2016.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ai sensi della L.R. n. 23/2008.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 33 del 2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Mauro Forno

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna , Foreste,
Protezione civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti

Disciplinare di concessione per utilizzo area demaniale ad uso pascolo itinerante di vacche nutrici in corrispondenza del fiume Po località Isolone – Mezzocavallo nel Comune di Bassignana (AL).

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per gli usi di cui sopra, redatto ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n.14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n.12)", di seguito citato come "Regolamento regionale"
Rep. n° 1205 del 13/10/2016.

* * * * *

L'anno duemilasedici addì tredici del mese di ottobre presso il Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti tra

il Responsabile del Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti arch. Mauro Forno in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale,

e

il sig. Mauro Ercole Zanardi, (omissis)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- Oggetto del disciplinare.
Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per utilizzo area demaniale ad uso pascolo itinerante di vacche nutrici in corrispondenza del fiume Po località Isolone – Mezzocavallo nel Comune di Bassignana (AL), come indicato nelle cartografie qui allegate per farne parte integrante.
La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.
L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nel **nulla osta idraulico** prot. n. 23206 rilasciata dall'A.I.Po – Ufficio Operativo di Pavia in data 20/09/2016, e nel rispetto delle prescrizioni vincolanti il **parere espresso, ai sensi dell'art. 32 delle Norme di Attuazione del PAI**, dall'Autorità di Bacino con nota prot. n. 3580 del 9/06/2015, entrambi allegati al presente disciplinare per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Durata della concessione.
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario dalla data della determina di concessione fino al 31/12/25.
L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.
Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale.
E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.
Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze penali dell'occupazione abusiva, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario
La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.
Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per

effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima.
E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale.
E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.
Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Clausola di solidarietà.
La presente concessione è fatta in solido a favore di tutti i soggetti indicati in premessa. Qualora una delle parti venisse meno agli obblighi inerenti alla presente concessione, le altre parti saranno obbligate ad ottemperarvi assumendo gli oneri relativi.

Art. 6 – Canone.
Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il primo canone è fissato nella misura di € 488,00 (euro quattrocentoottantotto/00).
Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 7 – Deposito cauzionale
A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione, pari a due annualità del canone per un importo di € 976,00 (euro novecentosettantasei/00).
Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 8 –Spese per la concessione
Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 9 – Norma di rinvio.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 10 – Elezione di domicilio e norme finali.
Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria residenza in via A. Cignoli, 103 - 27058 VOGHERA (PV).
Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria lì, 13/10/2016

Firma del concessionario
sig. Mauro Ercole Zanardi

Per l'Amministrazione concedente
Il Responsabile del Settore
arch. Mauro Forno